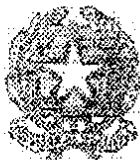


15628/12



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE CIVILE

Oggetto

LAVORO
AUTONOMO

R.G.N. 13812/2006

Cron. 15628

Rep. 1724

Ud. 31/05/2012

PU

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROBERTO MICHELE TRIOLA - Presidente -

Dott. STEFANO PETITTI - Consigliere -

Dott. PASQUALE D'ASCOLA - Rel. Consigliere -

Dott. MARIA ROSARIA SAN GIORGIO - Consigliere -

Dott. MARIO BERTUZZI - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 13812-2006 proposto da:

, elettivamente
domiciliato in ROMA,
presso lo studio dell'avvocato
rappresentato e difeso dall'avvocato ;

- **ricorrente** -

contro

, elettivamente
domiciliato in ROMA,
studio dell'avvocato , presso lo
difeso dall'avvocato , rappresentato e

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 1746/2005 della CORTE
D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 23/11/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 31/05/2012 dal Consigliere Dott. PASQUALE
D'ASCOLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LIBERTINO ALBERTO RUSSO che ha
concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

Con sentenza del 23 novembre 2005, notificata il 22 febbraio 2006, la Corte di appello di Firenze confermava la sentenza resa nel 2003 dal tribunale gigliato, con la quale era stata respinta la domanda proposta dall'architetto _____ avverso

_____, volta a conseguire compensi professionali aggiuntivi rispetto a quelli spontaneamente pagati dal cliente.

La Corte di appello riteneva che da una memoria depositata in atti e personalmente sottoscritta dal professionista si poteva trarre la prova dell'intervenuto accordo in ordine alla quantificazione del compenso in 50 milioni di lire, accordo confermato da corrispondenza intercorsa tra le parti e non superato da accordi successivi.

Quanto alla misura del compenso, asseritamente inferiore ai minimi tariffari, la Corte osservava che tale eventualità non comportava nullità della pattuizione ex art. 1418 cc.

_____ ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 22 aprile 2006 e articolato su due censure.

_____ ha resistito con controricorso illustrato da memoria.

Motivi della decisione

Il primo motivo denuncia violazione degli artt. 229, 115, 116 cpc, 1321, 1325, 1362 cc; 2233, 2730, 2733 e 2734 c.c. (360 n. 3 e 5 cpc).

Parte ricorrente contesta l'interpretazione data dalla Corte di appello ai documenti (memoria 23 maggio 1996 e lettera 17.01.1994) dai quali è stata desunta la pattuizione di un compenso forfettario e sostiene che sarebbe stato pattuito un onorario percentuale del 10%; si duole del conseguente errore costituito dalla mancata ammissione di mezzi istruttori.

Deduce che occorre accertare il totale economico delle singole voci di progetto e le prestazioni professionali commissionate ed eseguite, al fine di quantificare il dovuto "in base all'accordo a percentuale".

La censura è infondata.

Il ricorso non riporta il testo della memoria difensiva sottoscritta dal _____ dalla quale la Corte d'appello ha desunto la pattuizione forfettaria.

L'omissione forse non è casuale, poiché il tenore dell'atto non si presta alle critiche apodittiche del ricorso, il quale non individua uno specifico vizio nell'interpretazione, ma si risolve nella contrapposizione di una tesi all'altra.

Parte ricorrente sostiene che il compenso pattuito non fosse riferito anche alla direzione della ristrutturazione, ma tale tesi è negata dal testo della memoria. In essa si parlava infatti di "accordo raggiunto sul compenso dell'attore" relativo al "costo di ristrutturazione dell'immobile" e dunque a tutte le attività a tal

fine richieste al professionista..

E' vero che il testo esaminato riferisce che l'accordo non si era formato sulla base di una "richiesta forfetaria", ma proprio perché narra come vi si era giunti, cioè ipotizzando un presuntivo costo di ristrutturazione (6/700milioni di lire) e una percentuale del 10% per il professionista, dalla quale era stata enucleata una richiesta di sessanta milioni e, a seguito di trattativa, una riduzione a 50 milioni di lire, è evidente, che le conclusioni raggiunte dalla Corte di appello sono ineccepibili.

Il tenore letterale e logico delle frasi, il contesto di esse (la controversia sui compensi), la provenienza qualificata della redazione (il difensore), la conferma personale (firma personale della parte) contribuivano inequivocabilmente a far ritenere quanto affermato dalla Corte d'appello, cioè che a seguito di trattativa era stato determinato un compenso forfettario onnicomprensivo, convincimento che questa Corte, la quale non può sostituirsi nella complessiva valutazione di merito, reputa, nei limiti del proprio sindacato, esente da vizi o errori.

Mette conto aggiungere che non meritano censura le argomentazioni aggiuntive svolte dai giudici di merito in ordine alla congruità dell'importo rispetto al costo effettivamente sostenuto.

Essi, solo a riprova della logicità e congruenza dell'interpretazione letterale della scrittura, hanno fatto

riferimento allo scambio epistolare del '93/94, che confermava quale oggetto dell'incarico un restauro del costo di 6/700 milioni di lire presuntivamente stimati e una percentuale del 10%, presupposti di quell'accordo sui 50 milioni poi dettagliato nella memoria.

Hanno inoltre utilmente rilevato che un eventuale incremento delle prestazioni effettuate rispetto a quelle inizialmente previste, con conseguente sopravvenuta inadeguatezza del compenso, avrebbe dovuto essere palesato immediatamente dal professionista al cliente. Opportunamente i giudici hanno osservato che sarebbe stato contrario a buona fede il comportamento del professionista che avesse svolto prestazioni ulteriori rispetto a quelle pattuite, con la riserva mentale di chiedere un compenso aggiuntivo.

Tale motivazione non è in nulla contraddittoria con la tesi dell'accordo forfettario; valeva infatti a evidenziare che non vi erano i presupposti per dedurre l'incongruità del compenso fissato in somma fissa e quindi la necessità di una valutazione dei lavori effettuati.

Per legittimare ciò, premessa immancabile avrebbe dovuto essere una tempestiva indicazione da parte del professionista del superamento dei limiti della prestazione inizialmente prevista e del relativo compenso, fissato con la nota trattativa.

Non avendo il professionista agito in tal modo, imposto dalla correttezza contrattuale, si poteva trarre da ciò ulteriore conferma che il compenso forfettario concordato era congruo.

Invano quindi il ricorso lamenta insussistenti vizi della sentenza, partendo dal postulato, indimostrato, che il compenso fosse a percentuale e che non fosse stato fissato il tetto che è stato invece riconosciuto.

Anche il secondo motivo di ricorso, che denuncia violazione dei minimi tariffari obbligatori e degli artt. 1339, 1418, 1419, 2233 c.c., 112 c.p.c. è palesemente infondato.

La Corte d'appello ha individuato una *prima ratio decidendi*, costituita dalla mancata prova che il compenso forfettario fosse inferiore ai minimi tariffari. Ha comunque opportunamente osservato che in ogni caso la pattuizione di un compenso inferiore a tali minimi sarebbe stata perfettamente legittima.

Ha anche indicato un preciso precedente di legittimità che specifica come tra privato e professionista (quali sono il committente e il'architetto) è possibile pattuire un compenso che deroghi ai minimi della tariffa professionale (Cass. 1223/03).

Incomprensibilmente il ricorso propone una diversa interpretazione di questa sentenza, ma la Corte intende ribadire, come ha fatto di recente (con Cass 21235 del 05.10. 2009) che "il compenso per prestazioni professionali va determinato in base alla tariffa ed adeguato all'importanza dell'opera solo nel caso in cui esso non sia stato liberamente pattuito, in quanto l'art. 2233 cod. civ.

pone una garanzia di carattere preferenziale tra i vari criteri di determinazione del compenso, attribuendo rilevanza **in primo luogo alla convenzione che sia intervenuta fra le parti e poi**, solo in mancanza di quest'ultima, e in ordine successivo, alle tariffe e agli usi e, infine, alla determinazione del giudice, mentre non operano i criteri di cui all'art. 36, primo comma, Cost., applicabili solo ai rapporti di lavoro subordinato. La violazione dei precetti normativi che impongono l'inderogabilit  dei minimi tariffari (quale, per gli ingegneri ed architetti, quello contenuto nella legge 5 maggio 1976, n. 340) non importa la nullita', ex art. 1418, primo comma, cod. civ., del patto in deroga, in quanto trattasi di precetti non riferibili ad un interesse generale, cioe' dell'intera collettivita', ma solo ad un interesse della categoria professionale."

Pertanto ove anche, l'accordo forfettario abbia condotto a un importo inferiore ai minimi tariffari giustamente viene considerato legittimo.

Discende da quanto esposto il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alla refusione delle spese di lite, liquidate in dispositivo, in relazione al valore della controversia.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente alla refusione a controparte delle spese di lite, liquidate in euro 3.000 per onorari, 200 per esborsi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio della seconda
sezione civile tenuta il 31 maggio 2012

Il Consigliere est.

dr Pasquale D'Ascola

Pasquale D'Ascola

Il Presidente

dr Roberto M. Triola

Roberto M. Triola

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Donatella D'ANNA

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Donatella D'ANNA

Donatella D'ANNA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma, 18 SET. 2012

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Donatella D'ANNA

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Donatella D'ANNA

Donatella D'ANNA